

## APPENDICE H

### CAPO XI ACCESSO DEL PUBBLICO

## ART.45 ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica comunicheranno **preventivamente** tale richiesta al Dirigente Scolastico . Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni e registreranno sull'apposito registro in possesso dei collaboratori scolastici all'ingresso di ogni plesso. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
2. Le stesse regole di ingresso, registrazione con motivazione e permanenza nella scuola valgono per tutti gli esterni all'istituto
3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso, esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.
4. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni, previa comunicazione all'ufficio di Segreteria.
5. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento